



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF051

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI – ATTUAZIONE
RIFERIMENTI	PROVV. 15/03/2019 ; D.L. 119/2018 CONV. IN L. 136/2018; – RF 216/2018
CIRCOLARE DEL	18/03/2019

Sintesi: l'Agenzia Entrate ha recentemente definito regole, modalità e tempistica per la definizione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile/imposta o sul pagamento (rientrante nella cd. "pace fiscale"). Tra i soggetti ammessi alla definizione rientrano anche i sostituti di imposta e gli intermediari abilitati (es: per la trasmissione tardiva delle dichiarazioni).

Per quanto attiene la rimozione delle irregolarità/omissione, essa:

- va effettuata entro il 2/03/2020
- non è richiesta laddove "non sia possibile o necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale".

L'art. 9 del D.L. 119/2018 ha previsto la possibilità di **regolarizzare**:

- ➔ complessivamente **per ciascun periodo d'imposta**
- ➔ le **irregolarità**, le infrazioni e le inosservanze di obblighi/adempimenti **di natura formale**, nel senso che non hanno inciso:
 - sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta
 - nè sul pagamento di tali tributi
- ➔ commesse **fino al 24/10/2018**

da effettuare tramite la loro rimozione ed il versamento di € 200 per ciascun periodo interessato.

Recentemente l'Agenzia Entrate, con il **Provv. 15/03/2019**, ha stabilito le **regole, modalità e tempistica** per la **regolarizzazione**.

FATTISPECIE ESCLUSE

La regolarizzazione **non è ammessa** per le irregolarità:

- riferite al **quadro RW** (omessa /irregolare comunicazione degli investimenti finanziari/patrimoniali detenuti all'estero)
- contenute negli atti di contestazione/irrogazione sanzioni emessi nell'ambito della cd. "**Voluntary Disclosure**" (art. 5-quater, del D.L. 167/1990)
- già contestate in **atti divenuti definitivi al 19/12/2018** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119/2018).

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il Provv. 15/03/2019 ha proceduto a dare le norme di attuazione alla disposizione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il provvedimento procede, in primo luogo, ad individuare le imposte nel cui ambito possono essere state commesse le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione:



Provv. 15/03/2019 Art. 1.1: "Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 **dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'**IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta** e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione **rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente**".

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

VIOLAZIONI FORMALI DEFINIBILI

Le violazioni regolarizzabili devono, dunque, essere state commesse nell'ambito:

- ✓ dell'IVA
- ✓ dell'IRAP
- ✓ dell'Irpef/Ires e relative **addizionali e imposte sostitutive**
- ✓ delle **ritenute** alla fonte (d'acconto di imposta)
- ✓ dei **crediti d'imposta**

cioè in quegli ambiti per cui risulta competente l'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni.



Nota: in precedenza il solo testo normativo, per quanto richiamasse espressamente l'Iva, l'Irap e le imposte sui redditi, non permetteva di comprendere il riferimento al "pagamento dei tributi".

Dal punto di vista temporale la violazione deve essere stata **commessa fino al 24 ottobre 2018**.

SOGGETTI INTERESSATI

Il Provvedimento amplia il novero dei soggetti interessati alla regolarizzazione a coloro "cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi sopra indicati".

Ciò comporta che risultano interessati i seguenti soggetti:


- i **contribuenti**, per violazioni proprie
- i **sostituti d'imposta** (es: per omessa/tardiva trasmissione dei mod. CU)
- e, si ritiene, gli **intermediari abilitati** (es.: per tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all'art. 7-bis D.lgs. 241/97).



Nota: in relazione agli intermediari si attende conferma se le citate violazioni commesse possano ritenersi connesse (anche "mediante rinvio normativo") alle sanzioni per redditi/Iva/Irap.

FATTISPECIE ESCLUSE

Il Provvedimento dettaglia le fattispecie escluse dalla definizione agevolata.

TIPOLOGIA	FATTISPECIE ESCLUSE DALLA REGOLARIZZAZIONE
VIOLAZIONI FORMALI	Violazioni formali di norme tributarie riguardanti ambiti impositivi diversi da quelli anzidetti  <u>Esempio:</u> non rientrano le violazioni formali commesse in ambito doganale o ai fini delle accise
	Violazioni formali oggetto di " rapporto esaurito " alla data del 19/12/2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 119/2018), intendendosi per tale il procedimento conclusosi in maniera definitiva : <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia giurisdizionale (es: sentenza passata in giudicato o mancata impugnazione nei termini) ✓ che a seguito di altra definizione agevolata (es: definizione in via breve ex art. 16 c. 3 D.lgs. 472/97)
	Violazioni formali oggetto di " rapporto pendente " al 19/12/2018 , per le quali uno degli eventi di cui al punto precedente è intervenuto prima del 31/05/2019 (termine per il versamento riferito alla regolarizzazione delle violazioni formali)
VOLUNTARY DISCLOSURE	Atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi <ul style="list-style-type: none"> ▪ nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del D.L. 167/90) ▪ inclusi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa procedura
EMERSIONE DI ATTIVITA' ALL'ESTERO	Emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite/detenute fuori dal territorio dello Stato. L'esclusione rileva con riferimento alle seguenti violazioni : <ul style="list-style-type: none"> ▪ obblighi di monitoraggio fiscale (co. 1, art. 4, D.L. 167/90) ▪ inerenti all'IVAFE (co. 18-22, art. 19, D.L. 201/2011); ▪ inerenti all'IVIE (co. 13-17, art. 19, D.L. 201/2011)

CONCETTO DI VIOLAZIONE MERAMENTE FORMALE

Come anticipato, la regolarizzazione riguarda le violazioni “formali”, e cioè quelle che non rilevano:

⇒ sulla determinazione della base imponibile



Esempio: l'omessa indicazione di un imponibile cui corrisponde una variazione in diminuzione per il medesimo importo è errore formale, posto che non cambia la base imponibile complessiva (si pensi alla comunicazione dei costi black list in passato).

Non dovrebbe invece rientrare l'omessa indicazione di un imponibile in presenza di perdite pregresse capienti.

⇒ sulla determinazione dell'**imposta** (e, di conseguenza, sul versamento del tributo).

potendo, tuttavia **arrecare pregiudizio all'attività di controllo** dell'Ufficio; in caso contrario si rientrerebbe nell'ambito di violazioni “meramente formali” non punibili ex art. 6 c. 5-bis D.Lgs. 472/1997.

Esempi dell'Agenzia: nelle Motivazioni al provvedimento vengono portati seguenti esempi di violazioni escluse dall'applicazione della **regolarizzazione**:

- l'**omessa presentazione** dei **Mod. Redditi, IRAP o IVA** (in quanto l'omissione rileva sulla determinazione della base imponibile) anche **in assenza di un'imposta dovuta**



N.B.: andrà chiarito se il concetto si estenda alla violazione dell'intermediario (posto che l'omissione di quest'ultimo comunque comporta la contestazione di omessa presentazione a carico del contribuente).

- la **deduzione** dei cd. “**costi da reato**” (costi per beni/servizi non effettivamente scambiati/prestati), cui si applica la due situazioni in cui sanzione dal 25 al 50% dell'ammontare di tali componenti negativi (art. 8 c. 2 DL 16/2012).

PERFEZIONAMENTO

Il **perfezionamento** della regolarizzazione **avviene**:

- a) mediante la **rimozione** delle **irregolarità od omissioni**
- b) ed il **versamento di € 200**:
 - **per ciascuno dei periodi d'imposta** che il contribuente intende sanare
 - cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel Mod. F24.



Nota: la regolarizzazione di **violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d'imposta**, occorre fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa. Si dovrebbe trattare delle violazioni relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente (sostituti di imposta e intermediari finanziari).



Soggetti con periodo d'imposta non solare: il versamento dell'importo di € 200 regolarizza le violazioni formali riferite al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nell'F24

Operazioni straordinarie: nel caso di soggetti con più periodi d'imposta nello stesso anno solare (es: messa in liquidazione; chiusura anticipata dell'esercizio; ecc.) la sanzione di €. 200 va versata per le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta.

TERMINE DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato, a scelta del contribuente:

- in **unica soluzione: entro il 31/05/2019**
- o in **2 rate** di pari importo,
 - ✓ 1° rata: entro il **31/05/2019**
 - ✓ 2° rata: entro il **2/03/2020**.



Compensazione vietata: non è ammesso il versamento in compensazione con crediti disponibili.

Codice tributo: il codice tributo da utilizzare nell'F24 verrà istituito dall'Agenzia con apposita risoluzione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

TERMINE PER LA RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

In generale, la **regolarizzazione** presuppone:

- ➔ la **rimozione** delle **irregolarità od omissioni**
- ➔ da effettuare **entro il 2/03/2020**.

Deroghe: il provvedimento prevede due situazioni in cui la rimozione della violazione non è dovuta:

- a) in presenza di **giustificato motivo**: in tal caso la rimozione deve avvenire **entro il termine fissato dall'Ufficio**, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni



N.B.: in ogni caso, la **rimozione va effettuata** entro l'ordinario **termine del 2/03/2020** in caso:

- ✓ di **violazione formale constatata**
- ✓ o per la quale **sia stata irrogata la sanzione** o comunque fatta presente all'interessato.

- b) nel caso in cui **non sia possibile o non sia necessaria**, "avuto riguardo ai profili della violazione formale"

N.B.: il provvedimento chiarisce che rientrano in tale situazione le violazioni relative alla **errata applicazione del reverse charge** (ex co. 9-bis1 e 9-bis2, art. 6, D.lgs. 471/1997).

Rimozione parziale: l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali, non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali rimosse.

Inoltre:

- ➔ **nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione:** è esclusa la restituzione delle somme versate;
- ➔ **il perfezionamento** della regolarizzazione non dà luogo:
 - alla restituzione delle somme versate per violazioni formali, salvo che la stessa
 - debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

PROROGA PRESCRIZIONE

Si ricorda, infine, che, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie (art. 3 L. 212/2000), la norma prevede che:

- con riferimento alle **violazioni commesse fino al 31/12/2015**
- che siano oggetto di un PVC (anche notificato successivamente al 24/10/2018)
- il **termine di prescrizione quinquennale** (art. 20 c. 1 D.lgs. 472/97) è **prorogato di 2 anni**.

Esempio

Il sig. Rossi, imprenditore, si accorge di aver omesso l'indicazione di 4 fatture nell'ambito delle comunicazioni riferite al 2018, con le conseguenti violazioni riferite:

- alle LI.PE. del 2018 (non rileva quante comunicazioni siano errate, posto che la sanzione copre tutte le violazioni formali del periodo d'imposta)
- allo spesometro del 1 semestre 2018.

Il contribuente potrà procedere a sanare le violazioni avvalendosi della definizione agevolata (in luogo del ravvedimento operoso per ciascuna violazione):

- ✓ versando la sanzione di €. 200 entro il 31/05/2019 (utilizzando l'apposito codice tributo che sarà diramato dall'Agenzia delle Entrate)
- ✓ e procedendo a rimuovere le irregolarità tramite rappresentazione delle LI.PE. corrette (a tal fine si ritiene sia ammesso effettuare la regolarizzazione tramite la compilazione del quadro VH nel mod. Iva) e tramite la integrazione dei dati dello spesometro.

L'ufficio, riscontrata la regolarità della definizione, non potrà procedere ad irrogare le relative sanzioni.

In attesa di chiarimenti ufficiali si riepilogano le principali violazioni che si ritiene poter rientrare nell'ambito della definizione agevolata.

VIOLAZIONI CHE SI RITIENE RIENTRINO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
<p>Le violazioni dell'art. 6 Dlgs 471/97 cui si applica la sanzione fissa.</p> <p><u>Esempi</u>: errata effettuazione del reverse charge (in presenza di assolvimento da parte della controparte); omessa regolarizzazione di fatture non ricevute o errate da parte dell'acquirente; applicazione di aliquota Iva superiore a quella effettiva (in assenza di frode).</p> <p><u>Dubbio</u>: andrà chiarito se rientra anche l'omessa fatturazione che non ha inciso sulla liquidazione periodica Iva (trova applicazione una sanzione proporzionale applicata l'imponibile)</p>
<p>Le violazioni dell'art. 7 Dlgs 471/97 cui si applica la sanzione fissa.</p> <p><u>Esempi</u>: fatturazione in non imponibilità senza preventivo riscontro telematico (ma in presenza dei presupposti)</p>
<p>Le violazioni di cui all'art. 8 Dlgs 471/97 "Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" cui si applica la sanzione fissa</p> <p><u>Esempi</u>: errori formali nelle dichiarazioni (errata/omessa compilazione degli Studi di settore, quadro RS, quadro RU, ecc.); infedele comunicazione di una causa di disapplicazione da società di comodo; ecc.</p> <p><u>Dubbio</u>: andrà chiarito se rientrano anche le sanzioni parametrata all'imposta (costi black list; ecc.).</p>
<p>Le violazioni di cui all'art. 9 Dlgs 471/97 "Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità"</p> <p><u>Esempi</u>: errata tenuta degli adempimenti contabili</p>
<p>Le violazioni di cui all'art. 11 Dlgs 471/97 "Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto"</p> <p><u>Esempi</u>: comunicazioni LI.PE.; Spesometro; violazioni relative all'Intrastat; omessa indicazione delle minusvalenze in dichiarazione omessa installazione del registro dei corrispettivi di emergenza; ecc.</p> <p><u>Dubbio</u>: andrà chiarito se rientrano anche le sanzioni parametrata all'imposta (omessa indicazione di minusvalenze).</p>
<p>L'omessa presentazione del mod. F24 a saldo zero;</p>
<p>L'omessa/tardiva comunicazione di inizio/variazione dell'attività o la presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte (artt. 35 e 35-ter DPR 633/72)</p>